

Decreto-legge del 31/12/2020 n. 182 -

Modifiche urgenti all'[articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Modifiche all'[articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), recante legge di bilancio 2021

Articolo 2

Art. 2 Entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 01/01/2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure correttive alla [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A il seguente decreto-legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Modifiche all'[articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), recante legge di bilancio 2021

In vigore dal 01/01/2021

1. Il [comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), e' sostituito dal seguente:

«8. All'[articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2020, n. 21](#), sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.";

3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Entrata in vigore

In vigore dal 01/01/2021

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)